

Gruppo assembleare
Lega Umbria

Il Consigliere
Valerio Mancini

Perugia, lì 13 giugno 2022

Al Presidente della III Commissione consiliare
Eleonora Pace

Emendamenti all'atto n. 536 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Mancini, Pastorelli, Fioroni, Carissimi, Nicchi e Rondini concernente: “Istituzione della giornata regionale per la lotta alla droga”.

- Al comma 1 dell'articolo 1 dell'atto n. 536 dopo le parole “da definire” sono inserite le seguenti: “ogni anno, in corrispondenza dell'anno scolastico, con deliberazione della Giunta regionale” e le parole “entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,” sono soppresse.

- Al comma 1 dell'articolo 2 dell'atto n. 536 la parola “Regione” è sostituita dalle seguenti: “Giunta regionale”.

- All'alinea del comma 2 dell'articolo 2 dell'atto n. 536 la parola “Regione” è sostituita dalle seguenti: “Giunta regionale”.

- Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 dell'atto n. 536 è inserita la seguente:

“d bis) in prossimità della data stabilita, organizza un'iniziativa ove, su base volontaria e per coloro che ne facciano richiesta, si possa procedere, mediante la collaborazione degli enti del servizio sanitario regionale per l'esecuzione e il conseguente trattamento dei dati personali, all'effettuazione di test antidroga per:

- 1) Presidente della regione, consiglieri regionali e assessori regionali;
- 2) Presidente della Provincia e consiglieri provinciali;
- 3) Sindaci, consiglieri comunali e assessori comunali;”.

- Al comma 3 dell'articolo 2 dell'atto n. 536 è aggiunto il seguente periodo: “Stabilisce altresì le modalità di organizzazione dell'iniziativa di cui al comma 2, lettera d bis), avendo cura di assicurare l'effettiva volontarietà e libertà nella partecipazione all'iniziativa medesima, anche a tutela di coloro che non intendano aderirvi.”.

- Dopo il comma 3 dell'articolo 2 dell'atto n. 536 è aggiunto il seguente:

“3 bis. I costi per l'esecuzione dei test antidroga di cui al comma 2, lettera d bis), per i soggetti di cui allo stesso comma 2, lettera d bis), numeri 1), 2) e 3), che ne facciano richiesta, rimangono a carico dei soggetti medesimi, senza oneri per il bilancio regionale.”.

- L'articolo 3 dell'atto n. 536 è sostituito dal seguente:

“Art. 3


(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di euro 10.000,00 alla Missione 13. ‘Tutela della salute’. Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo I ‘Spese correnti’ del bilancio regionale di previsione 2022-2024.

2. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 si provvede per gli anni 2022-2024 mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo riserva”. Titolo I del Bilancio regionale di previsione 2022-2024.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di cui al comma 2 al Bilancio di previsione 2022-2024.

4. Per gli esercizi finanziari successivi, la spesa di cui al comma 1 trova copertura nei limiti delle risorse stanziare annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).”



**Gruppo assembleare
Lega Umbria**

**Il Consigliere
Valerio Mancini**

- Dopo l'articolo 3 dell'atto n. 536 è inserito il seguente:

"Art. 3 bis
(Disposizione transitoria)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta la prima deliberazione di cui all'articolo 1, comma 1, con la quale individua la data di celebrazione della giornata per l'anno scolastico in corso."

Relazione illustrativa

I presenti emendamenti rispondono all'esigenza innanzitutto di apportare le dovute correzioni tecniche sul testo poiché, in particolare, quanto all'articolo 1, comma 1, non era chiaro se l'indicazione della data per la celebrazione della giornata regionale per la lotta alla droga doveva essere definita ogni anno oppure una sola volta entro novanta giorni dall'entrata in vigore del progetto di legge atto n. 536.

Con il primo emendamento, dunque, si è ritenuto opportuno che la data della giornata sia individuata ogni anno con riferimento all'annualità scolastica in corso, ciò a fronte dell'importanza che un'iniziativa come questa riveste nell'ambito scolastico in relazione ai gravi rischi per i giovani conseguenti all'assunzione di sostanze stupefacenti.

Gli ulteriori emendamenti invece rispondono all'esigenza di chiarire che le iniziative sono rimesse in capo alla Giunta regionale, in ossequio a quanto previsto allo stesso articolo 1, comma 1, a tenore del quale è la Giunta regionale che, con propria deliberazione, decide la data di celebrazione della giornata.

Gli emendamenti apportati all'articolo 2, invece, in parte inseriscono la proposta di modifica presentata dal Consigliere De Luca e in parte hanno la finalità di accogliere i suggerimenti contenuti nel parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali in ordine alla proposta di modifica stessa. Ovverosia quello di rimettere l'esecuzione dei test agli enti del Servizio sanitario regionale per garantire la tutela della privacy e quello di garantire l'effettiva volontarietà e libertà nell'adesione dell'iniziativa, anche nei confronti di coloro che non intendono aderirvi.

Da ultimo viene inserita una disposizione che chiarisce come i costi per l'esecuzione dei test, rimessa alla volontarietà dei singoli soggetti che ne facciano richiesta, rimangono a carico di coloro che decidono di aderire all'iniziativa e, conseguentemente, detta esecuzione viene effettuata senza oneri per il bilancio regionale.

Infine viene inserita una disposizione transitoria necessaria per la prima attuazione della proposta di legge, individuando il termine entro il quale la Giunta regionale debba individuare la prima data di celebrazione della giornata nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore della legge, sia in corso l'anno scolastico.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento al comma 1, dell'articolo 1, stabilisce che la data della giornata da celebrare annualmente, venga decisa ogni anno in corrispondenza dell'anno scolastico.


La modifica non modifica gli effetti finanziari.

Gli emendamenti all'articolo 2, comma 1, e all'alinea del comma 2, indicano la Giunta regionale al posto della Regione come soggetto promotore delle iniziative.

La modifica non modifica gli effetti finanziari.

Con l'emendamento di introduzione della lettera d bis) si dispone che la Giunta regionale organizzi anche un'iniziativa per l'esecuzione di test anti-droga ai consiglieri e assessori, regionali, provinciali e comunali con la collaborazione degli enti del servizio sanitario regionale e i cui costi siano a carico dei soggetti medesimi che scelgono di sottoporsi al test in quell'occasione, secondo il comma 3 bis introdotto.

Essendo il costo dei test a carico dei soggetti che ne fanno richiesta, l'iniziativa non ha effetti sul bilancio regionale.



**Gruppo assembleare
Lega Umbria**

**Il Consigliere
Valerio Mancini**

L'emendamento di sostituzione dell'articolo 3 (Norma finanziaria), quantifica l'onere annuale in 10.000 euro per ognuno degli anni del bilancio di previsione dal 2022 al 2024. L'atto base invece provvedeva a quantificare ed autorizzare le risorse di copertura solo per il primo anno di attuazione. Inoltre si individua come fonte di copertura la Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondi di riserva", invece che le disponibilità già autorizzate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria".

La modifica della norma finanziaria ha effetti finanziari, aumentando l'autorizzazione di spesa dal solo primo anno di bilancio, ai primi tre anni, ma indica anche i mezzi di copertura della stessa spesa.

RELAZIONE TECNICA ALL'ATTO 536 AGGIORNATA AL TESTO CON GLI EMENDAMENTI

Articolo 1

L'articolo 1, al comma 1, enuncia le finalità generali della legge e al comma 2 delle finalità/obiettivi più specifici.

L'articolo ha quindi natura ordinamentale e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 2

All'articolo 2 vengono elencate le iniziative che la Regione prevede di attuare in occasione della giornata regionale per la lotta alla droga. Si tratta sostanzialmente di iniziative di sensibilizzazione e di informazione attraverso campagne informative, convegni, studi e dibattiti.

A tal fine la Regione prevede di avvalersi della collaborazione delle strutture sociosanitarie regionali competenti, degli Enti locali, delle Associazioni del terzo settore e dell'Ufficio scolastico regionale al fine di diffondere anche tra le fasce più giovani di età la consapevolezza dei danni e dei rischi derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti.

Dall'attuazione di tali iniziative derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale che sono stati quantificati in una spesa annuale di euro 10.000,00. Tale quantificazione è stata effettuata tenendo conto di iniziative simili per l'organizzazione di campagne di comunicazione, convegni e iniziative di informazione nell'ambito scolastico, con il coinvolgimento degli operatori socio sanitari già attivi presso i SERT e le comunità terapeutiche. La spesa prevista è comunque stata fissata entro un limite massimo di euro 10.000,00. Trattasi di spese di natura corrente e discrezionali. Il comma 3 dell'articolo 2, stabilisce, infatti che la Giunta regionale, annualmente definisce le iniziative da attuare tra quelle previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo. L'iniziativa per l'esecuzione dei test antidroga è invece a carico dei soggetti che intendono sottoporsi ai test e senza oneri per il bilancio regionale.

Articolo 3

L'articolo 3 autorizza la spesa annuale di euro 10.000,00 a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge ovvero degli interventi previsti all'articolo 2. La nuova spesa viene prevista alla Missione 13, Programma 07, Titolo I del Bilancio regionale.

Per gli anni 2022-2024 alla copertura della spesa autorizzata si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo I del Bilancio regionale di previsione 2022-2024.

Per gli anni successivi la quantificazione della spesa è rinviata, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del D.lgs. 118/2011, alla legge di Bilancio.

Trattandosi di spese discrezionali, infatti, si rinvia alla legge di bilancio la quantificazione delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi cui si intende dare attuazione annualmente tra quelli previsti all'articolo 2 della legge.

Il Consigliere

Valerio Mancini